

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4556

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANNA, TURCO, MONTANARI FORNARI, PELLEGATTI, ANGELONI, BARBIERI, BERNASCONI, BEVILACQUA, BIANCHI BERETTA, BONFATTI PAINI, BOSELLI, CALVANESE, CAPECCHI, COLOMBINI, CONTI, CORDATI ROSAIA, DIGNANI GRIMALDI, DI PRISCO, FACHIN SCHIAVI, FAGNI, FILIPPINI, FINOCCHIARO FIDELBO, FRANCESE, GELLI, LODI FAUSTINI FUSTINI, LORENZETTI PASQUALE, MAINARDI FAVA, MAMMONE, MASINI, MIGLIASSO, MINOZZI, MONTECCHI, ORLANDI, PEDRAZZI CIPOLLA, PINTO, ROMANI, SANGIORGIO, SERAFINI ANNA MARIA, SERRA GIANNA, TADDEI

Presentata l'8 febbraio 1990

Interventi per la salute delle donne nei luoghi di lavoro

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con questa proposta di legge il gruppo parlamentare comunista intende affrontare la problematica connessa alla salute delle lavoratrici nei particolari settori e nelle specifiche condizioni di lavoro in cui più frequentemente le donne si trovano.

L'esigenza è quella di assumere la differenza femminile come un diverso punto di vista attraverso il quale affrontare questo tema tradizionale dell'azione sindacale.

Il problema della condizione di salute dei lavoratori è una delle questioni fonda-

mentali delle quali il movimento sindacale fin dalle origini si è occupato. Al di là del carattere generale dell'argomento resta tuttavia da affrontare in dettaglio la problematica specifica relativa alle conseguenze che la nocività dei luoghi di lavoro ha sulla dimensione femminile.

Si fa pertanto riferimento non solo alla connotazione biologica della donna, ma anche alle caratteristiche storicamente determinate dei « lavori femminili ». È infatti evidente come le attività di questo tipo comportino spesso determinate patologie professionali legate, per

esempio, all'uso continuo della vista, allo stare a lungo in piedi o alla necessità di fornire una precisione tale da produrre spesso una particolare tensione nervosa.

Riteniamo quindi opportuno approntare un dispositivo normativo di tutela che tenga conto della specificità di queste occupazioni e della loro conseguente influenza sulla fisiologia femminile.

L'obiettivo è quello di predisporre per la lavoratrice strumenti idonei a verificare i potenziali effetti nocivi del proprio lavoro sulla sua salute fisica e mentale, attraverso controlli personali del proprio stato di salute ed azioni collettive rivolte al mutamento delle condizioni di lavoro dannose, anche potenzialmente, così da garantire un lavoro libero da rischi, paure e tensioni.

La finalità di questa proposta si connette ad un disegno più ampio di trasformazione del lavoro, dei suoi tempi e delle sue modalità di realizzazione, così da renderlo compatibile con le esigenze di vita delle donne.

Attraverso questa proposta di legge, ad integrazione dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (riforma sanitaria), aggiungiamo pertanto l'obbligo di informazione per le donne sui possibili rischi e fattori di nocività presenti o collegati alle attività lavorative ed ai rischi derivanti da abitudini personali quali l'uso di tabacco, alcool e abuso di farmaci ed al lavoro casalingo (articolo 1).

L'articolo 2 prevede la istituzione di un osservatorio sui rischi a danno della gravidanza realizzato con una azione comune dai servizi di medicina del lavoro e dai consultori.

L'articolo 3 prevede l'osservatorio regionale con il compito di standardizzare e coordinare le metodiche di osservazione dei rischi derivanti da settori tipici di lavorazione e le modalità di informazione.

Viene poi disposta, ad integrazione dell'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri), una norma che obbliga il datore di lavoro a consentire alle lavoratrici in stato di gravidanza di assentarsi dal lavoro, fino ad un massimo di 24 ore lavorative, per usufruire dei servizi di informazione sui rischi di cui all'articolo 1 (articolo 4).

Allo stesso modo viene prevista l'estensione ai servizi di tutela della salute nei luoghi di lavoro di cui agli articoli 20 e 21 della legge n. 833 del 1978 delle competenze e delle disposizioni dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, che attribuisce all'ispettorato del lavoro la facoltà di interdire dal lavoro le lavoratrici in stato di gravidanza in caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose aggravabili dallo stato di gravidanza, di condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e di impossibilità di trasferire la lavoratrice in stato di gravidanza a mansioni temporanee meno gravose.

Viene prevista una collaborazione dell'ispettorato del lavoro con i servizi di medicina del lavoro per l'esercizio delle funzioni ispettive (articolo 5).

Si dispone infine che attraverso legge regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano stabilite per i servizi pubblici interessati le modalità di coordinamento, di ridefinizione degli organici e dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale degli addetti (articolo 6).

L'articolo 7 prevede e qualifica le risorse a carico del Fondo sanitario nazionale e delle unità sanitarie locali necessarie per l'attuazione di tutti i contenuti della presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Informazione sui rischi).

1. Dopo la lettera *f)* del primo comma dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunta la seguente:

« *f-bis)* l'informazione alle donne, al fine della salvaguardia della vita ed alla tutela della salute della donna in stato di gravidanza e del nascituro, sui possibili rischi e fattori di nocività presenti o collegati:

1) alle specifiche attività cui sono addette nei luoghi di lavoro;

2) al lavoro casalingo, con specifico riferimento ai fattori fisici ed ai prodotti chimici utilizzati;

3) alle possibili interazioni e sinergie tra le attività di cui ai numeri 1) e 2);

4) ai rischi per la salute riproduttiva maschile e femminile collegata alle esposizioni durante il lavoro ».

2. Dopo la lettera *d)* del primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è aggiunta la seguente:

« *d-bis)* l'informazione alle donne, al fine della salvaguardia della vita ed alla tutela della salute delle donne in stato di gravidanza e del nascituro, sui possibili rischi e fattori di nocività presenti o collegati:

1) alle specifiche attività cui sono addette nei luoghi di lavoro;

2) al lavoro casalingo, con specifico riferimento ai fattori fisici ed ai prodotti chimici utilizzati, ai rischi derivanti da abitudini personali quali l'uso di tabacco, alcool e abuso di farmaci;

3) alle possibili interazioni e sinergie tra le attività di cui ai numeri 1) e 2);

4) ai rischi per la salute riproduttiva maschile e femminile collegata alle esposizioni durante il lavoro ».

ART. 2.

(Osservatorio sulla rilevazione dei rischi a danno della gravidanza e sulla riproduzione).

1. I servizi di medicina del lavoro, di igiene pubblica e i consultori dispongono di un osservatorio comune dei possibili rischi per la gravidanza e la salute riproduttiva. Tale osservatorio, a dimensione provinciale, è posto in capo all'unità sanitaria locale competente per territorio.

2. I servizi di medicina del lavoro e di igiene pubblica, e i consultori dell'unità sanitaria locale competente per territorio predispongono una scheda per la rilevazione dei rischi, mirata alle particolari caratteristiche sociali e produttive del territorio in cui operano, e ai rischi per la salute riproduttiva collegata alle esposizioni durante il lavoro.

ART. 3.

(Osservatorio regionale).

1. Le regioni provvedono alla istituzione e all'attuazione di un osservatorio permanente per la rilevazione dei rischi a danno della gravidanza e della salute riproduttiva che possono produrre effetti negativi alla riproduzione, derivanti da settori specifici di lavorazione.

2. I servizi di medicina del lavoro, di igiene pubblica, unitamente a consultori, in specifica sede di coordinamento regionale, definiscono un programma comune sui rischi nei luoghi di lavoro e dell'ambiente che possono risultare lesivi per la gravidanza e la salute riproduttiva.

ART. 4.

(Permessi).

1. Dopo l'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è aggiunto il seguente:

« ART. 10-*bis*. — 1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici in stato di gravidanza di assentarsi dal lavoro fino ad un massimo di 24 ore lavorative, ogni 90 giorni, per usufruire dei servizi di informazione sui rischi comuni per la gravidanza di cui agli articoli 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405.

2. La retribuzione delle ore di cui al comma 1 è anticipata dal datore di lavoro ed è a carico dell'INPS ».

ART. 5.

(Competenze).

1. Le competenze e le disposizioni previste dall'articolo 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono estese ai servizi di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di cui agli articoli 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. L'ispettorato del lavoro trasmette ai servizi di medicina del lavoro i dati relativi agli spostamenti ad altre mansioni lavorative delle donne in gravidanza.

ART. 6.

(Organici pubblici e loro aggiornamento professionale).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite con legge dello Stato, per i servizi pubblici interessati, le modalità di coordinamento, anche dipartimentali, di ridefinizione degli organici, delle attività di formazione ed aggiornamento professionale degli addetti al consultorio.

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire dieci miliardi in ragione d'anno, è posto a carico del Fondo sanitario nazionale finalizzato ai consultori.

2. Le unità sanitarie locali, nell'ambito dei propri bilanci, provvedono a destinare i fondi necessari all'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge.